



COMUNE DI SESTA GODANO

PROVINCIA DELLA SPEZIA

P.zza Marconi 1- 19020 Sesta Godano Tel.0187 891525 Fax 0187 870921

E-mail: demografici@comune.sestagodano.sp.it

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE D'APPELLO PER IL BIENNIO 01/09/2026 – 31/08/2028

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951 n. 287, sul riordinamento dei Giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;

Visto la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise d'Appello;

Vista la Circolare della Presidenza del Tribunale di Genova del 01/04/2025

INVITA

Tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10/04/1951 n. 287, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise o di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su apposito modulo in distribuzione presso gli Uffici comunali e dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno.

Dalla residenza municipale, lì 02/04/2025

IL SINDACO
MARCO TRAVERSONE

ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, n. 287

Art. 9. I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10. I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti (...) a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.